



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA
CAGLIARI

PROTOCOLLO D'INTESA

STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 24.03.2004.

VISTO l'art. 3 comma 1 dell'Accordo Quadro d'Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24 Marzo 2004.

**IL DIRETTORE DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELLA SARDEGNA
DI CAGLIARI**

E

Le Organizzazioni Sindacali

**S.A.P.Pe.; C.I.S.L. – F.P.S./P.P.; C.G.I.L. – F.P./P.P.; U.I.L. – P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe; F.S.A.
C.N.P.P. – Si.A.P.Pe. – U.G.L./F.N.P.; Si.A.L.Pe. – A.S.I.A..**

Stipulano il presente protocollo d'intesa.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti Normative

1. Il presente protocollo d'intesa è stipulato ai sensi dell'art. 3, commi 1,2,3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24.03.2004 ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12.05.1995 n. 195 e dell'art. 24 del D.P.R. 18.06.2002 n. 164.

Art. 2 Ambito d'applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - Relazioni sindacali;
 - Criteri di individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, in relazione alle diverse tipologie di orario di lavoro;
 - Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - Criteri per l'applicazione del riposo compensativo;
 - Criteri per la programmazione di turni di reperibilità;
 - Criteri per l'impiego del personale con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio;
 - Gestione ed applicazione delle modalità per la destinazione, utilizzazione, attribuzione e verifica su base annuale delle risorse di cui all'art. 14 del nuovo contratto collettivo;
 - Criteri applicativi relativi alla formazione del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità;
 - Criteri per la verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale ai fini anche delle azioni positive di cui alla Legge 10.04.1991 n. 125.
2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1, al fine di definire criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze dell'Interdistretto della Sardegna e di conferire unità di indirizzo applicativo riguardante la contrattazione decentrata in sede periferica.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Principi Generali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di correttezza, responsabilità, buona fede e trasparenza ed è orientato a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro degli operatori della sicurezza;
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della tempestività, chiarezza, pertinenza, precisione delle comunicazioni reciproche;
3. Le relazioni sindacali sono tenute in modo da non ledere il diritto alla riservatezza, così come disciplinato dalla vigente normativa ed, in particolare, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 4

Contrattazioni in sede decentrata nelle materie di cui all'art. 24 comma 6, del D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164 e art. 3 dell'Accordo Quadro.

1. Di ciascun incontro in sede di contrattazione decentrata deve essere redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni delle parti relativamente a quanto oggetto di discussione;
2. Il verbale è redatto a cura della Direzione del C.G.M. con un apposito operatore del Servizio di Segreteria amministrativa.
3. Sulla base del verbale di cui al comma precedente la Direzione del C.G.M. adotta i conseguenti atti amministrativi nel termine di gg. 15 dalla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 5

Informazione nelle materie di cui all'art. 25 D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164 e artt. 3 e 4 dell'Accordo Quadro.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo Quadro circa le modalità di informazione preventiva, la stessa è fornita – di norma e salvo casi eccezionali – almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'incontro.
2. L'informazione successiva è fornita non oltre cinque giorni lavorativi successivi all'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 6 **Commissione Arbitrale**

1. Le richieste di convocazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 3 comma 14 dell'Accordo Quadro, devono essere presentate nel termine di giorni trenta dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia della mancata corrispondenza degli accordi decentrati periferici al protocollo d'intesa ed ai principi e criteri determinati dall'Accordo Quadro o dell'insorgenza di conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti;
2. La Commissione si riunisce tempestivamente e, comunque, entro i venti giorni successivi alla richiesta di convocazione;
3. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno degli elementi di diritto.

TITOLO III – ORARIO DI LAVORO

Art. 7 **Turni di Servizio**

1. L'articolazione dei turni di servizio, secondo le esigenze dei singoli Istituti e Servizi con riguardo all'orario di lavoro sono di norma organizzati su quattro quadranti nelle 24 ore;
2. In situazioni di obiettive difficoltà operative, dovute al numero dei minori ristretti e alle aliquote di personale legittimamente assente dal servizio nei periodi determinati, alla copertura dei posti di servizio e al mantenimento dei livelli di sicurezza è consentita l'articolazione dei turni di servizio su tre quadranti orari nelle 24 ore, anche per periodi determinati;
3. La possibilità di deroga al principio contenuto nei commi 1 e 2 è demandata alla contrattazione decentrata;
4. I turni di servizio non possono superare, nel limite massimo le nove ore giornaliere. E' fatta eccezione per i servizi delle traduzioni per le quali non sia possibile l'avvicendamento del personale. Per i piantonamenti si applica tassativamente l'art. 8 comma 13 dell'Accordo Quadro.
5. La deroga alle previsioni di cui al punto 4 è demandata alla contrattazione decentrata;
6. E' sempre organizzato su quattro quadranti il servizio del personale impiegato in compiti non istituzionali.

Art. 8 **Lavoro straordinario**

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5, dell'Accordo Quadro;
2. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del budget disponibile nel distretto, il Direttore del centro ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi Dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, dell'Accordo Quadro e delle direttive emanate annualmente sullo straordinario dal D.G.M. d'intesa con le OO.SS.;
3. In sede di contrattazione decentrata la Direzione del Centro individua di concerto con le OO.SS. i criteri per la ripartizione dei fondi agli Istituti e servizi presenti nel distretto in relazione a variabili quali il personale effettivamente presente, il numero dei minori ristretti, i posti di servizio, i livelli di sicurezza.

Art. 9 **Riposo Compensativo**

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinati, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 dell'Accordo Quadro, il tempo e le modalità di richiesta e di concessione dei turni di riposo compensativo;
2. In ogni caso le richieste di fruizione dei riposi compensativi devono essere presentate per iscritto, nel termine utile per la programmazione mensile del servizio. In caso di comprovati gravi motivi le stesse possono essere presentate nel termine di cinque giorni lavorativi antecedenti la data di fruizione;
3. In caso di diniego per esigenze di servizio, il relativo provvedimento – scritto e motivato – dovrà essere portato a conoscenza del dipendente entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data di fruizione;
4. I riposi compensativi sono concessi, di norma, nei giorni feriali fatta salva la previsione di cui all'art. 1, comma 4 dell'Accordo Quadro.

Art. 10 **Turni di Reperibilità**

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla

normativa di cui all'art. 1 del presente protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 2, dell'Accordo Quadro;

2. Il Direttore del Centro, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti e Servizi, del numero e tipologia dei minori ristretti, delle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale;
3. I turni di reperibilità sono disposti con provvedimento scritto, contenente l'indicazione degli orari di inizio e del termine del turno.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 11

Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3 lett. c), e 10, comma 11, dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata la possibilità di individuare ulteriori criteri per l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, atto a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

Art. 12

Attività di protezione sociale e di benessere del personale

1. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 Aprile 1991, n. 125, è demandata alla contrattazione in sede decentrata l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità;
2. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
3. Nelle sedi di contrattazione decentrata, le parti si incontrano con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai comma precedenti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 13

Specializzazione e Formazione

1. Per il conseguimento della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni sarà prevista una formazione a livello nazionale secondo i criteri che verranno individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 19 dell'Accordo Quadro;
2. E' fatta riserva di integrare il presente Protocollo, in materia di formazione ed aggiornamento professionale, successivamente alla stesura dell'articolato di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro, con le medesime adottate per la sottoscrizione del protocollo.

Art. 14

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

1. Fermo restando quanto previsto per gli anni 2002 e 2003 degli Accordi Nazionali per la utilizzazione del Fondo efficienza dei servizi istituzionali firmati in data 24.03.2004, la contrattazione decentrata, prevista dall'art. 3, comma 6, dei citati accordi, per la determinazione del compenso e l'individuazione dei compiti o degli incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità è demandata ad apposita contrattazione decentrata a livello regionale;
2. Il tavolo contrattuale per gli anni 2002 e 2003, per l'individuazione dei compiti e degli incarichi predetti nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 3 comma 6, dei citati accordi, è aperta successivamente all'assegnazione, da parte del Dipartimento Giustizia Minorile del relativo budget, determinato in relazione al personale in forza agli Istituti e Servizi per la Giustizia Minorile;
3. Il tavolo contrattuale per l'anno 2004, seguirà la stipula dell'Accordo Nazionale per l'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2004.

TITOLO VI – NORMA CONCLUSIVA

1. Fermo restando l'osservanza di tutte le normative richiamate dall'art. 1 del presente protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale sulle materie disciplinate dallo stesso protocollo;
2. Il presente protocollo d'intesa è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

Cagliari, 14 luglio 2004



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA
CAGLIARI

VERBALE RIUNIONE

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI POLIZIA PENITENZIARIA

Del 14 luglio 2004

Per la Parte Pubblica

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA

Direttore del CGM Cagliari Dr Sandro Marilotti

ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI – QUARTUCCIU (CA)

Dir. Coord. di Area Ped. C3 Giuseppe ZOCCHEDDU - Direttore IPM

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA – SASSARI

Assente

Per la Parte Sindacale di Polizia Penitenziaria

S.A.P.Pe.

Gavino TEDDE

Graziano BRANDAS

O.S.A.P.P.

Assente

C.I.S.L. - F.P.S./P.P.

Ignazio USAI

Roberto BRIENZA

Articolo 2
un



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE
CAGLIARI

C.G.I.L. - F.P./P.P.
Efisio CONCAS

U.I.L. - P.A./P.P.
Roberto PICCHEDDA
Vincenzo GIUSTO

Si.N.A.P.Pe
Sandro SERRA
Stefano SANNA

F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. - U.G.L./FNP
Giangiuseppe FARCI

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.

Pietro Paolo CADEDDU
BRIENZA ROSARIO

S.A.G. - P.P.
Assente

Gruppo della Cossì

ORDINE DEL GIORNO

- Contrattazione decentrata - Art. 3 dell'A.N.Q. del 24 marzo 2004.

L'incontro inizia alle ore 10,00 col saluto e l'introduzione lavori della Direzione del CGM. Il Direttore del CGM dà inizio alla lettura del Protocollo d'Intesa Stipulato ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell' A.N.Q. dell'Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24.03.2004, inviato a tutte le OOSS come informazione preventiva sotto forma di bozza. Il predetto protocollo d'intesa è stato sottoposto all'esame di ciascun articolo dalle Parti, per l'approvazione.

Articolo 1 - approvato;

Articolo 2 - approvato;

Articolo 3 – approvato;

Articolo 4 – le parti concordano di eliminare l'articolo in quanto superfluo perché il suo contenuto è già previsto dalle vigenti norme di legge;

Articolo 5 – approvato;

Articolo 6 – approvato;

Articolo 7 – approvato;

Articolo 8 – la numerazione dell'articolazione del Protocollo passa dall'articolo 7 all'articolo 9, saltando l'articolo 8 per mero errore materiale;

Articolo 9 – Le parti concordano quanto segue:

- Comma 2 approvato ad eccezione delle seguenti parole "alla carenza di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale";

- Comma 3 viene sostituito dal seguente: "La possibilità di deroga al principio contenuto nei commi 1 e 2, è demandata alla contrattazione decentrata";

- Comma 5 Viene approvato con la cancellazione della parola "periferica";

Articolo 10 - approvato;

Articolo 11 – approvato;

Articolo 12 – approvato;

Articolo 13 – approvato;

Articolo 14 – approvato;

Articolo 15 – approvato;

Articolo 16 – approvato.

Il Direttore si impegna entro 5 gg ad inviare la stesura definitiva del protocollo di intesa contenente tutte le modifiche sopra descritte.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

La Parte Pubblica

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA

Direttore del CGM Cagliari Dr Sandro Marilotti *Sandro Marilotti*

ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI – QUARTUCCIU

Dir. Coord. di Area Ped. C3 Giuseppe ZOCCHEDDU - Direttore IPM *Giuseppe Zoccheddu*

3
Dr. Sandro Marilotti
Dr. Giuseppe Zoccheddu



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE
CAGLIARI

La Parte Sindacale di Polizia Penitenziaria

S.A.P.Pe.
Gavino TEDDE
Graziano BRANDAS

Ofilg

O.S.A.P.P.
//

C.I.S.L. - F.P.S./P.P.
Ignazio USAI
~~Rosario BRIENZA~~

U. R.

C.G.I.L. - F.P./P.P.
Efisio CONCAS

U.I.L. - P.A./P.P.
Roberto PICCHEDDA
Vincenzo GIUSTO

Si.N.A.P.Pe
Sandro SERRA
Stefano SANNA

Sandro SERRA
Stefano SANNA

F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. - U.G.L./FNP
Giangiuseppe FARCI

Giangiuseppe Farci

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.
Pietro Paolo CADEDDU

Pietro Paolo CADEDDU

S.A.G. - P.P.
//

CGIL *[Signature]*

Ch
us